STRADE ITALIANE E BITUMI

RIFERIMENTI PER LA GESTIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE D.M. 69/2018

POSITION PAPER SITEB

Roma, 26 gennaio 2021
Revisione 1

INDICE DEL DOCUMENTO

1. PREMESSA E FINALITA' DEL DOCUMENTO 4
1.1. Terminologia di base 4
2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 5
2.1. Le dimensioni quantitative dei materiali 5
2.2. Analisi di un campione rappresentativo 6
2.3. Il nuovo assetto normativo 6
3. QUALIFICA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO 8
3.1. Qualifica come sottoprodotto 8
3.2. Qualifica secondo il D.M. 69/2018 8
3.3. Prescrizioni generali di qualifica 9
4. POSIZIONE SITEB 10
4.1. Flusso di gestione dal conglomerato bituminoso al granulato 10
4.2. Specifiche puntuali sul D.M. 69/2018 11
4.3. Quantità di conferimento autorizzate 12
5. RIFERIMENTI NORMATIVI 14
6. ALLEGATI 15

Tabella 1 – Produzione annuale di conglomerato bituminoso prodotto a caldo in Italia (Mt) 5
Tabella 2 – Prescrizioni per la qualifica del granulato di conglomerato bituminoso 9
Tabella 3 – Fasi e attività operative per la gestione del conglomerato bituminoso 10
Tabella 4 – Indicazioni operative SITEB 11

Figura 1 – Andamento della produzione di conglomerato bituminoso prodotto a caldo in Italia (Mt) 5

1. PREMESSA E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento è indirizzato agli associati SITEB, Strade italiane e bitumi, che svolgono attività di gestione del conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni e a tutti coloro che hanno necessità di applicare la normativa specifica di settore.

La finalità del documento è quella di fornire, per quanto possibile, dei chiarimenti interpretativi in merito alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 69/2018 per un'applicazione univoca da parte delle parti interessate coinvolte.

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro appositamente costituito in seno a SITEB che ha condotto l'analisi della norma e formulato le indicazioni applicative di seguito esposte.

1.1. Terminologia di base

Ai fini della corretta lettura ed applicazione delle norme di riferimento sono riportati i termini essenziali di riferimento integrati dalle relative fonti

- **conglomerato bituminoso** [tratto da D.M. 69/18]: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

  1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

  2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

- **conglomerato bituminoso (CB)** [tratto da UNI EN 13108-1:2006]: Conglomerato in cui le particelle di aggregato si presentano a granulometria continua o discontinua, in modo tale da formare una struttura di collegamento
- **granulato di conglomerato bituminoso** [tratto da D.M. 69/18]: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
- **lotto** [tratto da D.M. 69/18]: un quantitativo non superiore a 3.000 m^3 di granulato di conglomerato bituminoso
- **conglomerato bituminoso di recupero (RA)** [tratto da UNI EN 13108-8:2016]: conglomerato bituminoso ottenuto in situ, lavorato, adatto e pronto per essere utilizzato come materiale costituente per conglomerato bituminoso, dopo essere stato sottoposto a prova, valutato e classificato secondo la presente norma.

  NOTA: la lavorazione può includere uno o più dei seguenti: fresatura, frantumazione, setacciatura (vagliatura), miscelazione, ecc.

- Definizione del rifiuto con codice **EER 17 03 02** [tratto da Decisione della Commissione 2014/955/UE]: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*.

PRECISAZIONE: nel presente documento il termine "conglomerato bituminoso" è inteso nel significato del D.M. 69/18.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1. Le dimensioni quantitative dei materiali

La rete stradale nazionale (strade statali, regionali, provinciali, comunali, più strade vicinali, poderali e sentieri carrabili) consta complessivamente di 837.493km. La cifra comprende anche la rete autostradale di 6.757km. Non tutte le strade che compongono la rete sono pavimentate; presumibilmente quelle asfaltate ammontano a circa 600.000km. Questo è il numero di riferimento per tutte le valutazioni di seguito riportate.

Si stima che per mantenere in buona efficienza tale rete sarebbe necessaria una quantità annuale di almeno 40Mt di conglomerato bituminoso, ma tali numeri si raggiungevano solo sul finire degli anni '90 e fino ai primi anni del nuovo secolo (2005). A partire dal 2006 si registra un calo consistente della produzione di conglomerato bituminoso prodotto a caldo che ha raggiunto il suo minimo storico nel 2013 ed è rimasta pressoché stabile fino al 2017. Nel 2018 si è avuto il primo vero segnale di ripresa che continua anche nell'anno in corso. La produzione di conglomerato bituminoso è pertanto un buon indicatore della capacità, o meno, del Paese, di fare manutenzione stradale e tenere in sicurezza la rete.

La tabella e la figura seguenti (*Tab. 1 e Fig. 1*) riportano la produzione di conglomerato bituminoso prodotto a caldo in Italia negli ultimi 15 anni.

Tabella 1 – Produzione annuale di conglomerato bituminoso prodotto a caldo in Italia (Mt)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CONGLOMERATO BITUMINOSO (prodotto a caldo)	**43,5**	**44,2**	**44,0**	**36,4**	**34,9**	**29,0**	**28,3**	**23,2**	**22,2**	**22,3**	**23,1**	**23,1**	**23,6**	**26,0**	**30,0**

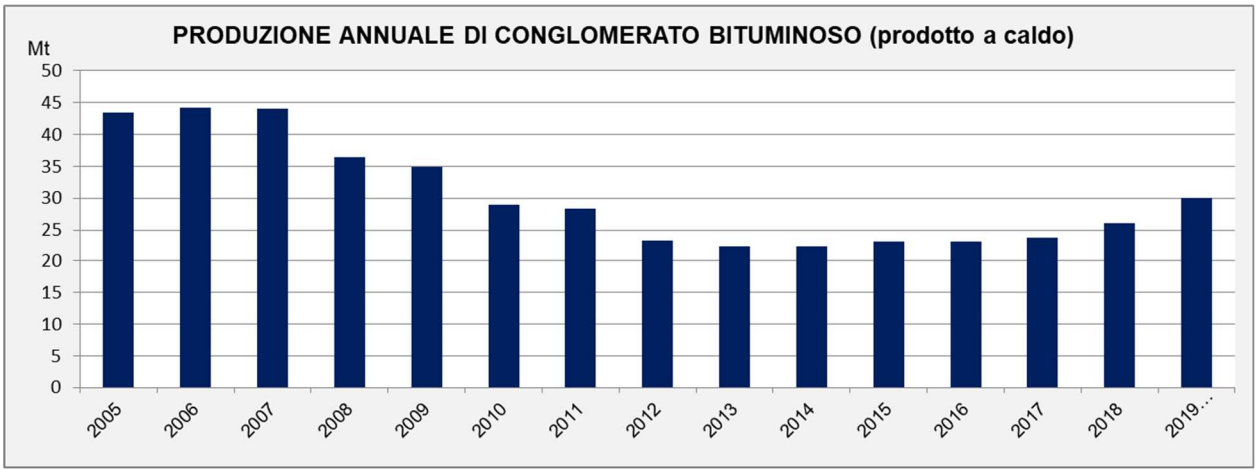

Figura 1 – Andamento della produzione di conglomerato bituminoso prodotto a caldo in Italia (Mt)

SITEB ha stimato anche che la produzione media annuale di conglomerato bituminoso ("fresato d'asfalto") derivante dalla demolizione delle pavimentazioni ammalorate. Nell'ultimo triennio, la media è di circa 9-10Mt.

Sulla base delle stime SITEB e delle stime elaborate da ISPRA (rif. Rapporto rifiuti speciali 2019, anno di riferimento 2017) il conglomerato bituminoso rappresenta circa il 8% di tutti i rifiuti speciali non pericolosi (129Mt) e circa il 18% dei soli rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione C&D (56Mt).

2.2. Analisi di un campione rappresentativo

Al fine di comporre un quadro conoscitivo rappresentativo del comparto, con specifico riferimento alle attività di recupero del conglomerato bituminoso prodotto a caldo, SITEB ha condotto un monitoraggio su un campione di produttori (situazione a gennaio 2019).

Di seguito si espone la sintesi delle informazioni rilevate:

- campione di riferimento: n. 30 imprese – n. 38 impianti
- rappresentatività del campione: circa 10% degli impianti attivi sul territorio nazionale
- qualificazione del conglomerato bituminoso ("fresato"): il 94% dei produttori gestisce il materiale come rifiuto - il restante 6% gestisce il materiale come sottoprodotto
- autorizzazione alle operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti: il 23% degli impianti dispone dell'autorizzazione ordinaria (rif. art. 208 D.Lgs. 152/2006) – il 77% opera in regime di autorizzazione semplificata (rif. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e DM 05.02.1998)
- provenienza: il 59% del conglomerato bituminoso conferito negli impianti proviene dai cantieri aziendali del produttore di conglomerato bituminoso – il restante 41% proviene da cantieri di terzi
- impieghi del granulato di conglomerato bituminoso: il 76% del conglomerato di recupero è destinato alla produzione di CB (serie UNI EN 13108) – il 20% è destinato alla produzione di aggregati (UNI EN 13242) – il 3,9% è destinato alla produzione di CB a freddo e il rimanente 0,1% è destinato ad altri impieghi.

2.3. Il nuovo assetto normativo

Da anni SITEB ha evidenziato che la questione del conglomerato bituminoso ottenuto dalla demolizione di pavimentazioni ha raggiunto numeri importanti, tali da indurre il congestionamento degli impianti di ricevimento e riutilizzo.

Il conglomerato bituminoso di recupero è una risorsa disponibile e strategica per l'efficienza reale dell'economia circolare nell'ambito delle costruzioni stradali.

Il 28 marzo 2018 è stato approvato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare numero 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2018, con titolo:

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito dell'approvazione del Decreto e prima della sua entrata in vigore (28.10.2018), SITEB ha presentato al Ministero competente alcuni quesiti di base per dirimere i principali dubbi interpretativi.

In allegato al presente documento è riportato il testo dei quesiti SITEB e le risposte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le risposte ricevute hanno parzialmente chiarito le questioni di base, tuttavia, a distanza di un anno dall'entrata in vigore, permangono interpretazioni differenti tra le principali parti interessate (Produttori, Autorità competenti, Organi di controllo).

3. QUALIFICA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

Il conglomerato bituminoso derivante da attività di demolizione di pavimentazioni stradali deve essere qualificato e gestito unicamente in uno dei due modi di seguito specificati:

a) materiale qualificato come sottoprodotto in conformità all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.,

o

b) rifiuto che cessa di essere tale (End of Waste – EoW) in conformità all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le modalità di gestione relative alle due qualifiche.

3.1. Qualifica come sottoprodotto

Nell primo caso, qualifica come sottoprodotto, il materiale deve essere generato da un processo che non ha lo scopo specifico di produrre tale materiale e devono essere verificate quattro condizioni essenziali. In particolare, la condizione più vincolante è la certezza di riutilizzo che non può essere intesa genericamente come eventualità, ma deve essere dimostrata la certezza di dove sarà riutilizzato e la prova di avvenuto utilizzo. Ne consegue che la modalità di qualificazione come sottoprodotto non può essere esclusa a priori, ma deve essere valutata e verificata caso per caso.

L'onere della prova che trattasi effettivamente di sottoprodotto e non di rifiuto rimane in capo al soggetto che ha operato tale scelta, i rischi conseguenti da una eventuale diversa valutazione del fatto da parte degli Organi di controllo e vigilanza (sanzioni amministrative penali e amministrative) saranno a suo carico.

3.2. Qualifica secondo il D.M. 69/2018

Nel secondo caso, qualifica come end of waste, il materiale è un rifiuto che deve essere sottoposto a qualificazione e trattamento in conformità alle prescrizioni del D.M. 69/18 per ottenere il prodotto granulato di conglomerato bituminoso che deve essere utilizzato per i seguenti scopi specifici (rif. Allegato I parte a):

1. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7),
2. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo,
3. per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Utilizzi del granulato di conglomerato bituminoso diversi da quelli sopra indicati non sono riconducibili al campo di applicazione del D.M. 69/18.

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero deve essere sottoposto alle ulteriori verifiche di conformità all'allegato I del D.M. 69/18. L'operazione di recupero e la cessazione della qualifica di rifiuto può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i requisiti previsti negli allegati I e II del Decreto.

Avuto positivo riscontro dei requisiti richiesti, il materiale, previa Dichiarazione di conformità del produttore, cessa la qualifica di rifiuto e diviene un materiale per le costruzioni denominato "Granulato di conglomerato bituminoso".

3.3. Prescrizioni generali di qualifica

Ai fini della qualifica del granulato di conglomerato bituminoso, secondo quanto disposto dal D.M. 69/18, il produttore deve applicare adempimenti comuni e adempimenti specifici per il tipo di utilizzo.

Nella seguente tabella (*Tab. 2*) sono riportate le evidenze documentali a supporto della verifica di conformità:

Tabella 2 – Prescrizioni per la qualifica del granulato di conglomerato bituminoso

<table>
<tr><th rowspan="2">IMPIEGO
(All.1 parte a)</th><th rowspan="2">NORME DI RIFERIMENTO</th><th rowspan="2">MARCATURA CE
(del granulato)</th><th colspan="2">ADEMPIMENTI - REQUISITI</th></tr>
<tr><th>Per impiego</th><th>Comuni a tutti gli impieghi</th></tr>
<tr><td>Miscele bituminose prodotte a caldo</td><td>UNI EN 13108-8:2016</td><td>non prevista</td><td rowspan="2">– Designazione (U RA d/D)
– Esecuzione prove di laboratorio per i requisiti obbligatori (rif. EN 13108-8)</td><td rowspan="3">– Redazione della Dichiarazione di conformità (DDC)
– Verifica della concentrazione di Amianto e di IPA in conformità all'All.1 DM 69/18 (b.2.1)
– Esecuzione del test di cessione in conformità all'All.1 DM 69/18 (b.2.2)
– Verifica della presenza di materie estranee (max 1%) in conformità all'All.1 DM 69/18 (b.3)</td></tr>
<tr><td>Miscele bituminose prodotte a freddo</td><td>---</td><td>non prevista</td></tr>
<tr><td>Materiali legati e non legati per costruzione strade esclusi recuperi ambientali</td><td>UNI EN 13242:2008</td><td>obbligatoria (VVCP 2+)</td><td>– Dichiarazione di Prestazione (DoP)
– Etichetta di marcatura CE
– Certificato controllo in produzione rilasciato da Organismo Notificato
– Esecuzione prove di laboratorio per i requisiti obbligatori (rif. DM 11.04.2007)</td></tr>
</table>

Il produttore deve qualificare il granulato per almeno un impiego.

Nel caso in cui il granulato di conglomerato bituminoso sia commercializzato il produttore deve specificare il singolo impiego ovvero gli impieghi nei documenti di consegna del granulato di conglomerato bituminoso e nei documenti contrattuali, oltre alla documentazione specifica in materia di idoneità all'utilizzo (marcatura CE), ove applicabile come riportato nella tabella precedente (*Tab. 2*).

4. POSIZIONE SITEB

4.1. Flusso di gestione dal conglomerato bituminoso al granulato

Nella seguente tabella (*Tab. 3)* è descritto il flusso di gestione del rifiuto con modalità di EoW secondo quanto previsto dal D.M. 69/18 e integrato con la descrizione operativa delle attività sviluppata da SITEB per singola fase:

Tabella 3 – Fasi e attività operative per la gestione del conglomerato bituminoso

FASE		FLUSSO	DESCRIZIONE	EVIDENZE
1	PROCESSI A MONTE	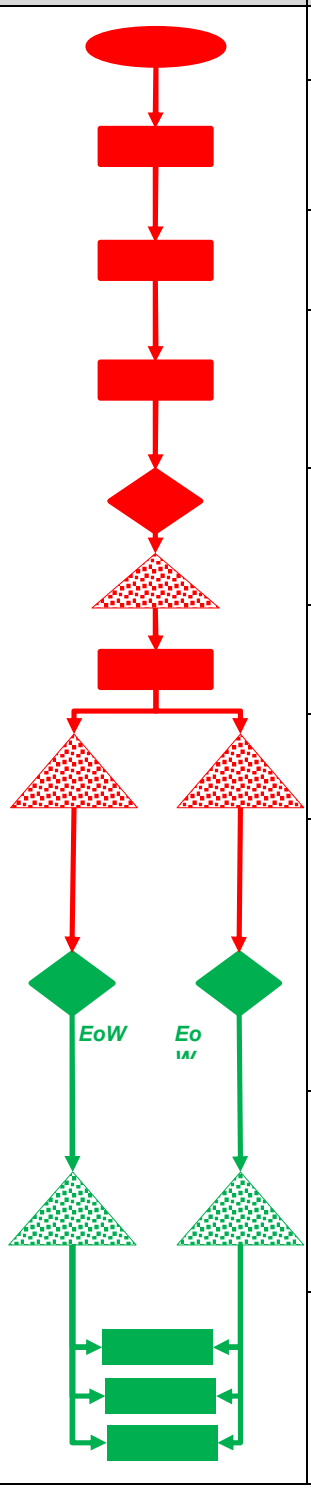	Preliminare alla demolizione di una pavimentazione sono svolte le attività di progettazione e di scelta del contraente per l'esecuzione delle opere in affidamento diretto o in subappalto.	– progetto – contratto
2	DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE		La demolizione della pavimentazione è un'attività svolta con macchine operatrici (fresatrici – escavatori – macchine operatrici movimento materiali). Il materiale generato è caricato su autocarro per il trasporto e conferimento a impianto di recupero e trattamento rifiuti.	– procedura – istruzione – Piano di controllo – registrazioni
3	TRASPORTO DEL RIFIUTO		Il trasporto deve essere fatto da autocarro iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Il trasporto deve essere accompagnato da Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).	– Formulario identificazione rifiuto (FIR)
4	CONFERIMENTO A IMPIANTO DI RECUPERO E TRATTAMENTO		Il rifiuto "miscele bituminose" (EER 170302) deve essere conferito a impianto autorizzato con: – procedimento AIA (rif. D.Lgs. 152 Titolo III -bis della Parte II) o AUA (rif. Titolo I, Capo IV, della Parte IV), o – operazioni di recupero con procedimenti semplificati (rif. D.Lgs.152 art. 216)	– Autorizzazione per recupero e trattamento rifiuto – Registro carico e scarico
5	CONTROLLI IN ACCETTAZIONE E MESSA IN RISERVA (Operazione R13)		Il produttore di granulato deve adottare un Piano di controlli in ingresso e accettazione comprensivo degli adempimenti previsti dal D.M. 69 allegato 1 Parte b1). La gestione della messa in riserva dei rifiuti deve essere conforme alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.	– Piano dei controlli – Prove di laboratorio
6	TRATTAMENTO		Generalmente le operazioni di trattamento del rifiuto consistono nella frantumazione dei granuli mediante frantoio/mulino o separazione dei granuli mediante granulatore e/o selezione in classi granulometriche mediante vaglio selezionatore.	– Layout impianto – Rapporti di lavorazione
7	DEPOSITO DEL MATERIALE		Il materiale prodotto deve essere posto a cumulo con dimensione massima di 3.000m^3. Il materiale deve essere adeguatamente identificato e non può essere consegnato prima delle analisi di conformità	– Planimetria – Etichette di identificazione
8	QUALIFICA LOTTO (cessazione della qualifica di rifiuto)		Il materiale prodotto deve essere sottoposto ad analisi di laboratorio per accertare la conformità ai requisiti previsti nell'allegato 1 Parte b2), verifiche sul granulato (sommatoria IPA, Amianto, test cessione) e Parte b3) caratteristiche prestazionali del granulato (presenza materie estranee, classificazione granulometrica e natura aggregati) Per l'utilizzo nella produzione dei CB a caldo il granulato deve essere conforme alla norma UNI EN 13108-8. Per l'utilizzo nella produzione di aggregati per strade il granulato deve essere conforme alla norma UNI EN 13242 e sottoposto a marcatura CE con VVCP secondo norme vigenti.	– Rapporti di prova – Schede prodotto
9	DEPOSITO GRANULATO DI CONGLOMERATO		A seguito di verifiche con esito positivo il produttore di Granulato di conglomerato bituminoso deve redigere la Dichiarazione di conformità secondo quanto definito nell'Allegato II del D.M.69. I cumuli di granulato di conglomerato bituminoso possono essere separati o accorpati. Nel caso di accorpamento possono essere accorpati cumuli che hanno il medesimo utilizzo e classificazione granulometrica.	– Dichiarazione di conformità
10	UTILIZZO		Il prodotto Granulato di conglomerato bituminoso può essere utilizzato direttamente o commercializzato per gli usi specifici: – produzione CB a caldo – produzione CB a freddo – produzione aggregati per strade	– DDT

4.2. Specifiche puntuali sul D.M. 69/2018

Nella seguente tabella (*Tab. 4*) sono riportate le indicazioni operative assunte da SITEB in merito a dubbi interpretativi puntuali riferiti al D.M. 69/18.

Tabella 4 – Indicazioni operative SITEB

RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE SITEB
Anagrafica del produttore (All. 2 - DDC)	Nella Dichiarazione di conformità (rif. All. 2 D.M. 69/18), campo "cantiere di provenienza" (rif. documento di trasporto), si può riportare l'intervallo temporale (dal giorno al giorno), o la sequenza dei formulari (da FIR a FIR).
Contenuto di materie estranee (All. 1 punto b.3)	Sono materie estranee tutte le materie che non sono materiali costituenti il conglomerato bituminoso, ad esclusione dell'aggregato naturale
Utilizzi del granulato (All. 1 parte a)	L'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso in "strade" deve intendersi come il campo di applicazione della norma UNI EN 13242 ossia "opere di ingegneria civile e costruzione di strade"
Conservazione campioni (art. 4 e art. 5)	Si consiglia la conservazione dei campioni anche nel caso in cui il produttore disponga delle certificazioni EMAS e/o UNI EN 14001
Classificazione granulometrica (All. 2 - tab.1)	Con riferimento alla Dichiarazione di conformità (DDC) per "classificazione granulometrica" si intende la distribuzione granulometrica del granulato di conglomerato bituminoso (granuli e bitume). Nella colonna corrispondente è riportata la lettera "D" che coincide con il simbolo "U" della norma UNI EN 13108-8:2016 (paragrafo 3.2.2) Nel caso in cui il diametro del granulato non sia compreso tra quanto presente nell'Allegato 2 il produttore riporta il diametro effettivo risultante dalle analisi
Granulometria degli aggregati (All. 2 - tab.1)	Con riferimento alla Dichiarazione di conformità (DDC) per "granulometria degli aggregati" si intende la distribuzione granulometrica degli aggregati dopo estrazione del bitume presente nel granulato di conglomerato bituminoso. E' opportuno che nel campo relativo alla granulometria degli aggregati il produttore indichi la percentuale passante ed anche l'apertura del relativo setaccio.

4.3. Quantità di conferimento autorizzate

Si evidenzia inoltre che con l'entrata in vigore del D.M. 69/2018 si modificano le attività di recupero in procedura semplificata (rif. art. 216 D.Lgs. 152).

Di seguito si riassume il contesto delle tipologie di recupero e relative quantità prima e dopo l'entrata in vigore del D.M. 69/2018.

Situazione ante D.M. 69/2018

Le attività di recupero (R5) definite nell'allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. individuate al paragrafo 7.6.3 sono:

a) Produzione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo;
b) Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo Test di Cessione come da All. 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
c) Produzioni di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al Test Cessione di cui all'allegato 3.

Inoltre, nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. venivano definite le quantità massime trattabili del rifiuto conglomerato bituminoso in considerazione delle diverse modalità di recupero:

1) Produzione conglomerato bituminoso caldo e freddo tonnellate 50.230
2) Utilizzo del rifiuto conglomerato bituminoso per la formazione di rilevati stradali tonnellate 85.000
3) Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia tonnellate 97.870

Situazione post D.M. 69/2018

Con l'adeguamento delle attività al D.M. 69/2018 vengono superate le modalità di recupero di cui al punto 7.6.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ma restano vigenti i quantitativi massimi recuperabili così come individuati in Allegato 4.

Secondo il D.M. 69/2018, la cessazione dello stato di rifiuto conglomerato bituminoso (End of Waste) si concretizza con il raggiungimento degli scopi specifici ai sensi dell'Art. 184 ter comma 1 lett. a D.Lgs. 152/2006 e cioè con la realizzazione di granulato di c.b. per i seguenti utilizzi:

- Miscele bituminose prodotte a caldo (rif. Norma UNI EN 13108 serie 1-7)
- Miscele bituminose prodotte a freddo
- Aggregati per materiali legati e non da utilizzare nella costruzione di strade e manufatti stradali (rif. Norme UNI EN 13242)

Altri adempimenti posti in capo al produttore dell'impianto/sito di produzione del granulato, sono descritti negli Allegati 1 e 2 al D.M. 69/2018 e costituiscono condizione vincolante per le EoW.

Le differenze tra le modalità di recupero indicate nel D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e quelle riportate nel D.M. 69/2018 sono evidenti; nel primo caso il recupero finale del rifiuto conglomerato bituminoso (R5) avveniva al termine di due percorsi distinti delle attività di recupero, punti 7.6.3a e 7.6.3b, mentre con il punto 7.6.3c venivano a realizzarsi m.p.s. da impiegare successivamente in lavorazioni stradali (vedi notevoli similitudini con le EoW).

7.6.3a = **prodotto** (conglomerato bituminoso con componente riciclata) con limite massimo di t 50.230

7.6.3b = **corpo del manufatto** (sottofondo/rilevato)

7.6.3c = **m.p.s.** per successivi impieghi con limite massimo di t 97.870

Nel secondo caso il D.M. 69/2018 individua, a monte del successivo impiego, un'unica modalità di recupero EoW per produrre un unico materiale, il granulato di conglomerato bituminoso.

Mantenere in essere una distinzione quantitativa come previsto nel D.M. 05/02/1998 e s.m.i. in All. 4 suballegato 1 punto 7.6, appare alla luce dell'unicità del materiale ottenuto "il granulato" e dei suoi impieghi definiti, non più giustificata e comunque inopportuna.

La destinazione finale del granulato

- in un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso,

e/o

- come aggregato per la formazione di materiali stradali,

potrà essere gestita dai "produttori" con la necessaria flessibilità, in ragione del reale fabbisogno degli "utilizzatori", così da evitare inutili e costosi stoccaggi di lotti di granulato non collocabili puntualmente nel mercato delle costruzioni.

Elemento di criticità e proposta

SITEB prende atto della posizione assunta dal Ministero competente (cfr. allegato) tuttavia evidenzia la necessità operativa di ridefinire le quantità autorizzate ritenendo congruo e ragionevole l'accorpamento dei quantitativi massimi di conglomerato bituminoso di recupero impiegabili in procedura semplificata per un EoW totale di 148.100 tonnellate (50.230+97.870).

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti alle principali norme applicabili.

Norme ambientali

- Direttiva UE 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale
- Decreto Ministero ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 69/2018 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003 n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
- Circolare del Ministero dell'ambiente n. 5205/05 del 15.07.2005 GPP –Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203

Norme Tecniche

- UNI EN 13108-8:2016 Miscele bituminose – Conglomerato bituminoso di recupero
- UNI EN 13242:2008 – Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- serie UNI EN 13108 - Miscele bituminose prodotte a caldo – Specifiche del materiale
- UNI/TS 11688:2017 Criteri di qualificazione e impiego del conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla rimozione di pavimentazioni esistenti

6. ALLEGATI

A. Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM - Decreto 28 marzo 2018, n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

B. Associazione Strade Italiane e Bitumi SITEB – Chiarimento su disposizioni art. 6 DM 28.03.18 n. 69 (prot. 50/18 di data 13.97.2018)

C. Associazione Strade Italiane e Bitumi SITEB – Sollecito Chiarimento su disposizioni art. 6 DM 28.03.18 n. 69 (prot. 63/18 di data 07.09.2018)

D. Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM – Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". (prot. 0016293 di data 05.10.2018)

E. Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM Nota di chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Prot. 16293 del 5 ottobre 2018 - Errata corrige. (prot. 0019305 di data 21.11.2018)

Allegato A

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 marzo 2018, n. **69**.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonché il comma 3, il quale prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-*bis*, lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del 24 ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e la successiva notifica alla Commissione europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m^3 di granulato di conglomerato bituminoso;

d) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione);

e) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all'articolo 4;

f) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Allegato A

Art. 3.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte *a)* dell'Allegato 1;

b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte *b)* dell'Allegato 1.

Art. 4.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5.

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte *b)*;

c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;

d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;

e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;

g) formazione del personale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1882

Allegato A

ALLEGATO *1*

(articolo 3)

Parte a)

Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Parte b)

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

Specifiche: L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

Specifiche:

frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m^3;

analisi eseguite da un laboratorio certificato;

parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

limiti riportati nella tabella b.2.1.

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Sommatoria IPA	mg/kg	100
2	Amianto	mg/kg	1000(*)

Tabella b.2.1

(*) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

Specifiche:

frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m^3;

analisi eseguite da un laboratorio certificato;

preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);

parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2:

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO_3	50
2	Fluoruri	mg/l F	1.5
3	Solfati	mg/l SO_4	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0.05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	COD	mg/l	30

Tabella b.2.2

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;

Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;

Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

Allegato A

ALLEGATO *2*

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE , N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ *(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]		
Denominazione sociale	CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Riferimenti catastali		
Cantiere di provenienza (come da documento di trasporto n° …)		
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Cantiere di provenienza del granulato di conglomerato bituminoso *(NOTA: compilazione facoltativa)*

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di granulato di conglomerato bituminoso è rappresentato dalla seguente quantità in volume : _____ (*NOTA: indicare in cifre e lettere i* m^3)
- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];

Allegato A

- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

CARATTERISTICHE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO	
Requisito	**Categoria / valore**
Classificazione granulometrica	D : ❑8 ❑12 ❑14 ❑16 ❑20 ❑32
Natura degli aggregati	❑ calcare ❑ porfido ❑ basalto ❑ ……. (*altro*)
Granulometria degli aggregati	Passante al setaccio 1,4 D: _____% Passante al setaccio D : _____% Passante al setaccio 2 mm: _____% Passante al setaccio 0,063 mm: _____%

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

_____

_____

_____ *lì,* _____

(NOTA: indicare luogo e data)

_____

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

Allegato A

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)*. — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».

— La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2017, n. 264.

— La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 184-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 184-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 184-*bis (Sottoprodotto)*. — 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-*bis*.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 183 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

Allegato A

d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-*ter*, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Allegato A

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera *b)*;

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera *ff)*;

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera *a)*;

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera *oo)*, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*) del presente decreto;

oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-*bis*, comma 2;

qq-*bis*) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.».

— Il testo dell'art. 184-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Il Titolo III-*bis* della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 reca: «L'autorizzazione integrata ambientale».

— Il Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 reca: «Autorizzazioni e iscrizioni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 65 *(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)*. — 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'art. 20;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'art. 64, comma 2-*novies*, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-*bis*.

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3.

4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CE) del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

Note all'art. 6:

— Il testo del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo del Titolo I, Capo IV, della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 2.

18G00093

Allegato B

SITEB
STRADE ITALIANE E BITUMI

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Via Cristoforo Colombo n°44
00147 – ROMA

Alla c.a. del Direttore Generale
per i rifiuti e l'inquinamento

Dott. Mariano Grillo

Roma 13.07.2018

Prot. n. 50/18

Oggetto: Chiarimento su disposizioni **art. 6** DM 28.03.18 n° 69

Gent.mo Direttore,

a seguito della pubblicazione del DM 28 marzo 2018 n° 69, entrato in vigore il 3 luglio scorso, chiediamo cortesemente un chiarimento in merito all'**art.6** (norme transitorie e finali).

Non è chiaro infatti, se l'art. 6 del DM n. 69/18 preveda che tutti coloro che hanno già presentato in passato comunicazione ai sensi dell'art. 216 e che sono regolarmente iscritti ai rispettivi registri Provinciali o che sono in possesso delle autorizzazioni per impianti di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del DM 152/06, siano tenuti a presentare domanda di adeguamento ai sensi del nuovo regolamento entro 120 gg.

Non ci risulta infatti che il DM 28 marzo 2018 n. 69 abbia abrogato il DM 05/02/1998 (come modificato dal Decreto n. 186 del 05/04/2006) e pertanto è plausibile ritenere che l'adeguamento potrebbe avvenire solo su base volontaria e solo se il "*recuperatore*" di rifiuto CER 17 03 02, già iscritto o autorizzato in tal senso, intende diventare anche, o/e in alternativa, "*produttore di granulato di conglomerato bituminoso*", utilizzando le procedure previste dal regolamento DM 28 marzo 2018 n°69.

Se infatti il DM 05/02/1998 resta in vigore, le aziende che recuperano il CER 17 03 02 possono continuare a farlo con la consapevolezza che le attività, i procedimenti e il metodo

SITEB
strade italiane e bitumi
V. G.A. Guattani, 24- 00161 ROMA
Tel. 06.44233257 - www.siteb.it - siteb@ance.it

Allegato B

di recupero di materia, individuati nell'allegato 1, suballegato 1, del DM 05/02/1998 e riferite al recupero del CER 17 03 02 “conglomerato bituminoso”, sono “altra cosa” rispetto alle operazioni previste con il DM 28 marzo 2018 n°69.

In pratica, chiediamo una delucidazione ed un’eventuale conferma (o smentita) circa il fatto che, quanto normato e previsto dal DM 28 marzo 2018 n°69, integra e non sostituisce quanto previsto dal DM 05/02/1998 (come modificato dal Decreto n. 186 del 05/04/2006), DM che resta in vigore lasciando alle aziende, in possesso di autorizzazioni alla gestione e recupero del fresato (CER 17 03 02), la facoltà di scelta senza obbligo di adeguarsi necessariamente al DM 69/2018 entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Considerando che il termine ultimo per l’adeguamento è il **30 di ottobre 2018**, auspichiamo una risposta in tempi brevi essendo SITEB l’associazione di riferimento per oltre 3000 imprese del comparto stradale e per centinaia di impianti produttivi di conglomerato bituminoso vergine, che sono direttamente coinvolti con riferimento alle attività che normate dal DM 69/2018 e dal DM 05/02/1998.

In attesa di risposta, porgo cordiali saluti.

Il Direttore

Stefano Ravaioli

SITEB
strade italiane e bitumi
V. G.A. Guattani, 24- 00161 ROMA
Tel. 06.44233257 - www.siteb.it - siteb@ance.it

Allegato C

SITEB
STRADE ITALIANE E BITUMI

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Via Cristoforo Colombo n°44
00147 – ROMA

Alla c.a. del Direttore Generale
per i rifiuti e l'inquinamento
Dott. Mariano Grillo

Roma, 7 settembre 2018
Prot. 63/18

Oggetto: sollecito chiarimento su disposizioni **art. 6** DM 28.03.18 n° 69

Gent.mo Direttore,

consapevoli degli inconvenienti e dei disguidi che possono nascere durante il periodo feriale estivo, siamo nuovamente a sollecitare una risposta urgente alla nostra prima richiesta del 13 luglio (Prot. 50/18), perché mancano ormai meno di 60 giorni alla scadenza dei termini previsti per l'adeguamento dal DM 28 marzo 2018 n° 69.

Non è chiaro, infatti, se tutti coloro che in passato hanno presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 e che sono regolarmente iscritti ai rispettivi Registri provinciali, o che sono in possesso delle autorizzazioni per impianti di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del DM 152/06, siano tenuti obbligatoriamente a presentare domanda di adeguamento ai sensi del nuovo regolamento, entro 120 giorni, oppure se lo devono fare solo coloro che intendono passare al nuovo regime.

Tale dubbio nasce dal fatto che il DM 05/02/1998 (come modificato dal Decreto n. 186 del 05/04/2006) non è mai stato abrogato e pertanto ciò induce a pensare che l'adeguamento potrebbe essere facoltativo per coloro che intendono passare dal regime di *recuperatori del rifiuto CER 17 03 02* a quello di *produttori di granulato di conglomerato bituminoso.*

La nostra domanda di chiarimento è legittima in quanto si rivolgono a noi centinaia di impianti di produzione di conglomerato bituminoso, regolarmente autorizzati, che ricevono dalle rispettive Province comunicati e istruzioni controverse.

Considerando che il termine ultimo per l'adeguamento è il **30 di ottobre 2018**, auspichiamo una risposta in tempi brevi.

Cordiali saluti,

Il Direttore

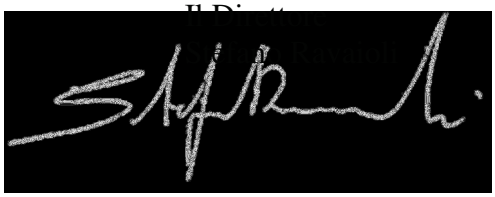

SITEB
strade italiane e bitumi
V. G.A. Guattani, 24- 00161 ROMA
Tel. 06.44233257 - www.siteb.it - siteb@ance.it

m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016293.05-10-2018

Allegato D

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Spett.le SITEB
Via G.A. Guattani
00161 ROMA
siteb@ance.it

Oggetto: Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

In risposta ai quesiti di cui alla nota prot. 63/18 del 07/09/2018 ed ad ulteriori richieste giunte all'attenzione della scrivente Direzione generale, concernenti chiarimenti interpretativi del decreto ministeriale del 28 marzo 2018 n. 69, *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, si forniscono i seguenti elementi:

1) in primo luogo, è stato richiesto un chiarimento circa il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*. La risposta a tale quesito sarebbe rilevante in quanto chiarirebbe se l'aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell'istanza di autorizzazione dell'impianto, richiesta dall'articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).

Al fine di rispondere al quesito sottoposto, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Cessazione della qualifica di rifiuto – stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni enucleate alle lettere da *a)* a *d)* del comma 1. Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, i predetti criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 184-ter dispone che *"Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998* [omissis]".

Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 184-ter, il 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del

Allegato D

conglomerato bituminoso. Conseguentemente, l'adozione del decreto ministeriale del 2018 ha determinato la cessazione dell'applicazione, nei limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).

Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell'allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell'articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.

2) si precisa che con la dicitura "*laboratorio certificato*" richiamata nell'allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015".

3) per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell'allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare «*per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali*», con il termine "strade" si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali.

4) infine nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla "anagrafica del produttore", per «*cantiere di provenienza*» si intende il cantiere di provenienza del fresato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
05.10.2018 10:41:32 UTC

m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0016293.05-10-2018

Allegato E

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Spett.le SITEB
Via G.A. Guattani
00161 ROMA
siteb@ance.it

OGGETTO: Nota di chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". **Prot. 16293 del 5 ottobre 2018 - Errata corrige.**

Si rappresenta che per un mero errore materiale al punto 2) della nota in oggetto viene riportata erroneamente come riferimento la norma UNI EN ISO 9001: 2015.

La norma corretta a cui fare riferimento è, in realtà, la UNI CEI EN ISO/IEC 17025, come già chiarito in data 19/12/2017 in riscontro ad un quesito della Commissione Europea durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535.

Pertanto la formulazione corretta del punto 2) della citata nota è la seguente:

2*) si precisa che con la dicitura "laboratorio certificato" richiamata nell'allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento.*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

GRILLO MARIANO
MINISTERO AMBIENTE
Dirigente Generale RIN
05.10.2018 10:41:32 UTC

Il coordinatore della II Divisione Dott. Sergio Cristofanelli
Ufficio mittente: AN-06_2018